

BANDO FONDO INVESTIMENTI TOSCANA

Seminario 15/12/2020

Quesiti e Risposte

Indice

ACCESSO A SIUF.....	2
ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA.....	3
AVVIO.....	6
CUMULO.....	7
CONTABILITÀ.....	8
LEASING.....	9
MANTENIMENTO – INCREMENTO OCCUPAZIONALE.....	10
OBBLIGHI.....	12
PAGAMENTI.....	13
PERIZIA ASSEVERATA E PERIZIA TECNICA GIURATA.....	14
RENDICONTAZIONE.....	15
SPESE AMMISSIBILI.....	17
TEMPISTICHE.....	18
TERMINI.....	19
TIROCINIO.....	21
VARIAZIONI.....	22

ACCESSO A SIUF

Da alessia: L'aggiornamento degli indicatori non è visibile fra le opzioni, ma risulta già precompilato. E' corretto?

R. A seguito della profilazione sulla piattaforma di rendicontazione, sarà richiesto, all'atto del primo accesso, di aggiornare il cronoprogramma ed il valore degli indicatori di monitoraggio; dopodiché sarà possibile procedere con le richieste di erogazione (a titolo di anticipazione o SAL/SALDO a seconda dello stato di realizzazione dei progetti).

Da Ilaria Raffaelli: ci sono dei termini massimi per il primo accesso al SIUF e inserimento cronoprogramma e indicatori?

R. NO, vedi risposta precedente.

Da Maria Gabriella Costa: c'è una tempistica precisa per il caricamento del cronoprogramma e degli indicatori su SIUF? Inoltre, a seguito del caricamento di tali dati/documenti su piattaforma è possibile procedere a rendicontazione subito dopo oppure l'azienda deve attendere qualche forma di accettazione da parte dell'ente?

R. Vedi risposte precedenti.

ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA

Da Michele Sivilli: sulle fatture di affitto che si ricevono mensilmente, cosà dovrà essere inserito? a titolo di sal o di saldo?

R. La rendicontazione a SAL è facoltativa e richiede il raggiungimento di almeno il 50% delle spese ammesse, per cui l'individuazione delle fatture da rendicontare eventualmente a titolo di SAL può essere fatta sulla base di informazioni e decisioni che dipendono esclusivamente dall'impresa beneficiaria. Si può ragionevolmente supporre che, laddove l'impresa beneficiaria intenda presentare anche la rendicontazione a SAL, tutte le fatture emesse dall'avvio dell'investimento e fino al raggiungimento della soglia del 50% del progetto saranno rendicontate a titolo di SAL.

In ogni caso, l'utilizzo della dicitura SAL su fatture che poi saranno rendicontate effettivamente in un SALDO non è motivo di esclusione delle stesse dalla spesa ammissibile. In tal caso si avrà cura di evidenziare nella PEC di trasmissione della rendicontazione a SALDO che la rendicontazione a SAL non è stata presentata. Vedi FAQ da 142 a 145

Da Demetrio Labate: dicitura annullamento fatture se in fase di sal o saldo?

R. Vedi risposta precedente.

Da Demetrio Labate: specifiche su codice cup, va bene quello presente in graduatoria oppure occorre aspettare pec?

R. È corretto utilizzare il CUP Sviluppo Toscana presente in graduatoria.

Da Martina: avendo effettuato ed inserito nella domanda acquisti precedenti alla presentazione del bando, questi sono ammissibili anche se non hanno l'annullamento della fattura (pagamento e riferimento bando)?

R. In caso di fatture emesse antecedentemente alla data di ammissione a finanziamento, si rinvia alle specifiche indicazioni fornite al paragrafo 2.2 delle Linee guida, nonché alla modalità di annullamento alternativa descritta nella specifica pagina web del sito di Sviluppo Toscana:

https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

Vedi FAQ 133

Da Mirco Manciuilli: Fattura elettronica del fornitore deve comprendere esplicito riferimento a CUP Progetto, non essendo possibile annullare la fattura in quanto elettronica?

R. Tecnicamente una fattura elettronica non può essere modificata dal soggetto ricevente, che ne pregiudicherebbe altrimenti l'integrità; l'annullamento, pertanto, deve essere effettuato direttamente dal fornitore, mediante inserimento della dicitura prevista dal Bando nel campo "note" o nel campo "descrizione", in sede di emissione della fattura. Vedi FAQ 132 e 132bis.

Da Marco: E' indispensabile che il fornitore inserisca il codice CUP nella fattura o può anche inserirlo il beneficiario, soprattutto per le fatture già emesse?

R. Vedi le due risposte precedenti.

Da Francesca: per le fatture già emesse come dobbiamo inserire il codice cup di riferimento?

R. Vedi le risposte precedenti.

Da Ricci: le fatture vanno bene senza timbro anche se pagate prima dell'accesso al bando?

R. Vedi le risposte precedenti.

Da Michela Magnolfi: Sulle fatture vecchie dove non è stato possibile apporre il timbro lo possiamo fare sul PDF ? oppure conviene fare un dichiarazione?

R. Vedi le risposte precedenti.

Da Giovanni Mossa Verre: Per quanto riguarda la causale di pagamento, nel bando si legge che ci deve essere relazione univoca tra causale e titolo di spesa. Nella causale basta inserire il riferimento della fattura (come indicato nelle faq) oppure importante anche indicare il CUP? Chiedo perchè in alcuni casi non c'è possibilità di inserire oltre un certo numero soglia di caratteri

R. In tema di pagamenti valgono le indicazioni di cui al paragrafo 2.3 delle Linee guida approvate in allegato al Bando; il criterio generale da seguire è la chiara ed univoca riconducibilità del pagamento al titolo di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto ammesso; l'indicazione del CUP del progetto non è obbligatoria nel pagamento, mentre è essenziale il riferimento chiaro agli estremi della fattura oggetto di pagamento. Vedi FAQ 155.

Da Giovanni Mossa Verre: Sono ammissibili fatture che non presentano il titolo di annullamento nonostante siano emesse successivamente al provvedimento del 4.12.2020, poichè l'azienda e tanto meno il fornitore hanno saputo prontamente della nascita dell'obbligo da tale termine?

R. In caso di impossibilità ad inserire la dicitura direttamente sulle fatture (da motivare nella PEC di trasmissione della rendicontazione di spesa), si può fare riferimento alle modalità di annullamento indicate al paragrafo 2.2 delle linee guida ed alle indicazioni fornite sul sito web di Sviluppo Toscana sopra richiamate. Tale modalità deve ritenersi eccezionale e, come tale, motivata. Vedi FAQ 134, 134bis e 134ter.

Da Elisabetta M: riguardo all'annullamento delle fatture con il timbro, dato che l'obbligo è in capo al fornitore e questi può non essere disposto o impossibilitato a farlo; in tal caso è possibile sostituire il timbro con la dichiarazione fatture digitali?

R. Le modalità di annullamento dei titoli di spesa sono dettagliatamente descritte nelle Linee guida approvate in allegato al Bando, alle quali si rinvia (paragrafo 2.2); si ricorda che, per le fatture elettroniche, deve essere caricato sul sistema informativo il file in formato xml (unico originale avente validità ai fini di archiviazione sul sistema informativo ufficiale del FESR); il relativo annullamento deve essere effettuato in sede di emissione della fattura a cura del fornitore, mediante inserimento di apposita dicitura nell'oggetto della fattura o nel campo "note". Nel caso di fatture antecedenti la data di ammissione a contributo, è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa come da procedura e modello fornito nelle Linee guida (si veda anche la pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend per il modello di dichiarazione editabile e la pagina https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele); per le fatture successive, laddove non sussista la possibilità di ottenere l'integrazione della fattura elettronica, si chiede di averne evidenza tramite dichiarazione del fornitore interessato da allegare alla rendicontazione di spesa. Vedi FAQ 134ter.

Da giorgio.cigolini: Se in qualche fattura elettronica non è stato indicato l'annullamento specifico può essere comunque ammessa per la rendicontazione?

R. Vedi le due risposte precedenti.

Da mario : esiste apposita autocertificazione per le fatture in caso il fornitore non inserisca nessuna dicitura?

R. Vedi le risposte precedenti.

Da Francesco Maltagliati : La dicitura può andare bene anche nel corpo della fattura o è necessaria all'interno del campo note?

R. È sufficiente che sia presente sul documento

Da francesca montagnani: anche le fatture per la parte di liquidità devono riportare il timbro di annullato?

R. Tutte le fatture oggetto di rendicontazione devono essere annullate come da indicazioni fornite nelle Linee guida, ivi incluse le fatture per capitale circolante. Laddove ciò sia tecnicamente non praticabile, si può fare ricorso alla dichiarazione prevista al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

Vedi FAQ 132ter.

AVVIO

Da Leonardo: Ma se il progetto prevede scorte, se sono state acquistate scorte il progetto è iniziato. Corretto?

R. Sì, ai fini della dimostrazione dell'avvio del progetto è sufficiente un impegno giuridico inerente al progetto (lettera di incarico, contratto, conferma d'ordine, ecc.), oppure un qualsiasi titolo di spesa (anche se non ancora quietanzato) riferibile al progetto approvato (anche riferito al pagamento di scorte); si richiama in ogni caso l'attenzione sul fatto che l'ammissibilità di una spesa è subordinata all'assunzione del relativo impegno giuridico (contratto, lettera di incarico, ecc.) in data non antecedente al 01/02/2020, come indicato dalle Linee guida al paragrafo 2.5.1.

Vedi FAQ 5.

Da Federica: nei 30 gg dalla ricezione della PEC è sufficiente presentare un contratto di acquisto con relativo acconto?

R. L'avvio del progetto è disciplinato, nei dettagli, dal paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, in base al quale fa fede l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante riferita ad una spesa ammissibile (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili). Tale impegno, per i progetti già avviati alla data di ammissione a contributo, non può essere antecedente al 01/02/2020, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

Vedi FAQ 1

CUMULO

Da Leonardo: La Sabatini è cumulabile?

R. Le due agevolazioni sono cumulabili, essendo il cumulo espressamente ammesso da entrambi i regimi di agevolazione. La cumulabilità può avvenire nel limite massimo delle intensità di aiuto previste dall'art. 17 del GBER (art. 17, comma 6 di riferimento per la Legge Sabatini), come indicato al paragrafo 3.6 del Bando Fondo Investimenti. Vedi paragrafo 4.1 delle FAQ.

Da m.porro: Nell'ipotesi di cumulo di medesime spese tra più bandi, è possibile variare la percentuale di ammissione spesa? ES: fatture COVID da 45% al 30%? In modo da non eccedere il 100% della spesa sostenuta.

R. Di norma se il cumulo di agevolazioni avviene con crediti di imposta, sono questi ultimi a dover essere opportunamente rimodulati dal beneficiario; altri casi devono essere esplicitati in sede di rendicontazione ed affrontati singolarmente in base alle specifiche caratteristiche.

Da Francesca: la faq sulla Sabatini non ci risulta chiaro, potete spiegarlo meglio?

R. Nel caso di cumulo con la Legge Sabatini sugli stessi beni occorre considerare che il vincolo prevalente, in termini di intensità di aiuto massimo consentito, è quello previsto dall'art. 17 del GBER; per cui se, per esempio, l'ESL ottenuto tramite l'accesso ai contributi della Legge sudetta è pari al 7,5% per una Micro impresa, il massimo contributo concedibile attraverso il Bando della Regione Toscana è pari al 12,5%.

Da Giovanni Mossa Verre: In merito alle soglie previste dalla normativa GBER 2014 Aiuti di Stato pari al 20% Micro e piccole imprese e 10% Medie imprese. Questo implica una riduzione del contributo dato che stiamo parlando di contributi pari almeno al 40% oppure è solo previsto un obbligo di notifica del superamento soglia alla CE? Ammesso che sia valida la seconda ipotesi, cosa comporta la non notifica?

R. Nel caso di cumulo con la Legge Sabatini sugli stessi beni occorre considerare che il vincolo prevalente, in termini di intensità di aiuto massimo consentito, è quello previsto dall'art. 17 del GBER; per cui se, per esempio, l'ESL ottenuto tramite l'accesso ai contributi della Legge sudetta è pari al 7,5% per una Micro impresa, il massimo contributo concedibile attraverso il Bando della Regione Toscana è pari al 12,5%.

CONTABILITÀ

Da Martina: deve essere inserita in bilancio una contabilità specifica?

R. Si riporta il testo della FAQ 118ter *“Le scelte contabili sono di competenza della singola impresa beneficiaria; il Bando non contiene prescrizioni specifiche, ma richiede soltanto che l'imputazione dei costi alla rendicontazione avvenga in coerenza con la contabilità aziendale e che i beni di progetto siano contabilizzati nel rispetto dei principi contabili OIC; per i beni soggetti ad ammortamento ai sensi dei vigenti principi contabili, sarà richiesta copia del libro dei beni ammortizzabili per verificare l'effettiva iscrizione”*.

Si ricorda che il bando richiede, al paragrafo 6.1 punto 5, la conservazione della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali.

Da Valeria Giusti: Vorrei richiedere chiarimenti sul principio di contabilità separata

R. Vedi Paragrafo 8.1 del Bando ultimo capoverso, paragrafo 2.3 delle Linee Guida e paragrafo 8.1 delle FAQ

Da Roberto Lenzi: le spese per investimenti sotto 516 euro sono rendicontabili anche se non registrate a cespiti ma a costo?

R. La registrazione tra i beni ammortizzabili è richiesta obbligatoriamente se prevista in base ai principi contabili, vedi FAQ 118quater.

Da m.porro: Nell'ipotesi in cui il fornitore emetta una sola riba riepilogativa per il pagamento di più fatture, di cui alcune non inerenti al progetto ed altre inerenti, è sufficiente fornire la distinta delle fatture pagate e la contabile della banca con il pagamento della Riba senza alcuna dichiarazione del fornitore?

R. Vedi paragrafo 8.2.2 delle FAQ. La soluzione di una DSAN sottoscritta dal fornitore è di complessa applicazione, perché presuppone una verifica di veridicità annuale a campione delle dichiarazioni ricevute, che ci riporta al problema iniziale di acquisire documentazione contabile da cui si possa evincere il pagamento delle fatture di progetto.

Da Marco: Per quanto riguarda i pagamenti, se alcune fatture venissero pagate con RIBA, è sufficiente presentare la relativa distinta riportante il numero dell'avviso riguardante quella fattura? Nelle FAQ leggo che dobbiamo presentare una copia di tutte le fatture anche non coinvolte nel progetto, ma questo risulterebbe molto difficoltoso.

R. Stante la necessità di rispettare il principio di contabilità separata per i titoli di spesa emessi dopo l'ammissione a contributo, la richiesta è motivata dalla necessità di fornire, in fase di rendicontazione, la documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

LEASING

Da Andrea Braschi: Nel caso di leasing è ammissibile solo la quota capitale. Per i progetti che hanno ricevuto la PEC oggi 15/12/2020 e il cui leasing è cominciato il 1 feb 2020 l'arco temporale è fino ai 12 mesi, quindi 15/12/2021?

Da Andrea Braschi: I leasing sono ammessi solo per la quota capitale delle rate nel periodo 1 feb 2020 fino alla conclusione del progetto? Giusto?

R. I canoni di leasing possono essere imputati al progetto fino al dodicesimo mese successivo alla comunicazione PEC di ammissione a finanziamento, salvo proroga. Vedi FAQ 64, 64bis e 64ter.

Da Laura: Buonasera è previsto che a fronte dell'investimento sia stipulato un contratto di leasing?

R. Il ricorso a noleggio o leasing è ammesso per:

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali, funzionali all'attività di impresa;
- acquisto di mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto, immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180.

Vedi paragrafo 3.4 "Spese ammissibili" del bando.

MANTENIMENTO – INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Da Ornello Castelli: FAQ 179. "...l'incremento occupazionale è calcolato in unità lavorative (UL) e non in ULA; l'incremento deve essere verificabile alla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto e riguardare contratti di durata almeno pari a dodici mesi, che non necessariamente devono concludersi alla data della rendicontazione finale." Si chiede conferma che la rendicontazione possa essere chiusa, senza che siano trascorsi 12 mesi dall'assunzione e che il contributo sia erogato nei 45 gg dall'invio della Pec dopo la chiusura sul portale.

R. Si conferma che la rendicontazione può essere chiusa prima del termine di 12 mesi dall'assunzione; si conferma che l'erogazione avviene entro 45 giorni dalla richiesta (la perizia prevede tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari)

Da Giovanni Mossa Verre: Per chi ha già concluso il progetto perchè rendiconta solo spese precedenti alla presentazione della domanda, rispetto a quale termine si calcola l'incremento occupazionale? Il progetto si definisce concluso già al momento dell'ammissione formale a contributo. Oppure posso calcolarlo (e quindi rendicontare) entro 12 mesi+30gg dall'ammissione?

R. L'incremento deve essere verificabile alla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto e riguardare contratti di durata almeno pari a dodici mesi, che non necessariamente devono concludersi alla data della rendicontazione finale, in particolare ogni UL da computare come incremento occupazionale deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti:

- essere assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- essere in forza in azienda per almeno dodici mesi;
- essere ancora in forza alla data di rendicontazione a saldo del progetto agevolato.

Si ricorda che, successivamente all'erogazione a saldo e per un periodo di cinque anni, le imprese beneficiarie sono soggette annualmente a verifiche in loco su base campionaria, nel corso delle quali sono oggetto di controllo anche gli obblighi previsti dal Bando. Vedi FAQ 179 e 180

Da Enrica: Per le UL si contano le teste indipendentemente dall'orario di lavoro?

R. Si conferma che le verifiche occupazionali previste dal Bando sono effettuate facendo riferimento alle unità lavorative (UL) e non alle ULA (unità lavorative annue). Vedi FAQ 166bis.

Da Stefano Peruzzi: MANTENIMENTO LIVELLI OCCUPAZIONALI - Le disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione recitano:

"Ai sensi del paragrafo 6.1, punto 11), del Bando, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione, pena la revoca TOTALE del contributo per perdita dei requisiti di ammissione del contributo come accertato in fase di verifica della rendicontazione di spesa a saldo.

Il rispetto dell'obbligo di cui trattasi sarà verificato calcolando la differenza tra le UL presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio 2020."

Mentre sono contemplati i casi di dimissioni volontarie, pensionamenti, riduzione volontaria orario di lavoro, il requisito si considera rispettato anche nel caso di mancato rinnovo di contratti a tempo determinato?

R. La verifica del mantenimento occupazionale sarà effettuata in sede di rendicontazione, facendo la differenza tra le unità lavorative presenti in azienda a livello toscano alla data della rendicontazione finale e le unità presenti alla data del 01/02/2020; le unità lavorative presenti in azienda al momento della rendicontazione dovranno essere titolari di un contratto di durata almeno pari a dodici mesi e che non sia ancora scaduto. Vedi FAQ 166ter.

Da Tekta Consulting: è previsto l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale per 12 mesi e non solo fino al momento della chiusura della rendicontazione, giusto?

R. Sì è corretto, vedi paragrafo 6.1 "obblighi del soggetto beneficiario" punto 11 del Bando:

"mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione, come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio 2020".

OBBLIGHI

Da francesca montagnani: il mantenimento per 8 anni dei beni è impossibile per parte degli investimenti, potranno essere sostituiti con alcuni nuovi non agevolati?

R. L'eventuale intervento di sostituzione dei beni oggetto di investimento dovrà essere sottoposto preventivamente alla valutazione del Responsabile del Bando, che analizzerà caso per caso l'effettivo mantenimento dei presupposti originari di ammissibilità alla luce delle finalità del Bando e dei relativi principi generali; vedi FAQ 195.

Da Stefania: Nel progetto abbiamo acquisto di 3 automezzi, nel caso diventassero obsoleti e ci fosse la necessità di rottamarli e acquistarne nuovi prima degli 8 anni, perdo il beneficio?

R. Vedi risposta precedente.

Da drenzulli: Non è chiaro quanto deve durare l'obbligo di comunicazione ed informazione; è obbligatorio pubblicare sul proprio sito, per tutta la durata del progetto oppure anche dopo che lo stesso si è concluso?

R. La pubblicità è richiesta durante l'attuazione del progetto; ovviamente deve essere possibile riscontrare l'adempimento durante l'eventuale fase di controllo in loco (che avviene annualmente su base campionaria), per cui è opportuno mantenerne evidenza anche successivamente all'erogazione del saldo. Vedi paragrafo 12.1 delle FAQ.

Da Fabio Paolini: Relativamente agli obblighi del beneficiario di cui allegato al bando punto 14.a, se la nostra ditta acquista strumentazione deve rendere riconoscibile gli stessi in caso di futuro controllo? E se gli stessi, come prevedibile visto l'uso continuativo, dovessero divenire obsoleti oppure si dovessero danneggiare, devono essere conservati?

R. Si rinvia alla specifica FAQ 195.

Da Fabio Paolini: Ad esempio: noi compriamo una pinza amperometrica che rientra nel progetto in quanto attrezzatura, la stessa dopo 1 anno o 2 anni si danneggia o diventa superata, o comunque l'azienda ha interesse a comprarne una nuova. Cosa dovrà fare della pinza vecchia comprata con l'ausilio del bando?

R. Si rinvia alla specifica FAQ 195.

PAGAMENTI

Da Federica: il pagamento dei beni oggetto del bando può essere finanziato con i normali canali di credito?

R. La copertura finanziaria dei pagamenti è rimessa ovviamente alla libera determinazione dei beneficiari.

PERIZIA ASSEVERATA E PERIZIA TECNICA GIURATA

Da Andrea Braschi: la perizia del revisore non necessita del notaio quindi?

R. La perizia asseverata in luogo di quella giurata, richiesta in precedenza nell'ambito dei procedimenti regionali di agevolazione alle imprese, è stata adottata nel corso del 2020 a seguito delle specifiche modifiche in tal senso apportate alla Legge regionale n. 71/2017; il modello di perizia da utilizzare è quello disponibile nella sezione "allegati" della pagina web https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend, tratto dal Si.Ge.Co. del POR FESR; in tale modello il termine "giurata" presente su tale modello (elaborato nel 2016) deve essere sostituito con il termine "asseverata", fermo il resto. Le due tipologie di perizia differiscono esclusivamente per il fatto che la perizia asseverata non deve essere giurata davanti a pubblico ufficiale; il modello fornito on line, infatti, indica in calce la sola necessità di apporre la formula di asseverazione di rito, con la quale il tecnico incaricato assevera la veridicità dei contenuti della perizia e la diligenza professionale applicata nell'adempire il compito affidatogli, assumendone tutte le responsabilità. Vedi FAQ 130 e 130quater.

Da fabrizia ARCHA: Perizia per investimento "I 4.0". E' obbligatoria? Perché da una FAQ sembra che si segua le regole della legge ministeriale che prevede l'obbligatorietà sopra 300.000 euro. E i costi di perizia, non sono rendicontabili?

R. Il paragrafo 3.4 del Bando, nel fornire la definizione di "bene interconnesso" ai fini del riconoscimento del bonus del 10%, richiama espressamente la coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) che stabilisce la necessità della perizia tecnica giurata per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro; ad oggi, sulla base del dettato dell'art. 1 comma 195 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) i beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica semplice, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro; tale disposizione di legge, riferita alla medesima tipologia di beni (investimenti in tecnologie digitali) di cui tratta il paragrafo 3.4 sopracitato e da questo espressamente richiamata, deve ritenersi applicabile anche ai beni agevolati nell'ambito del Bando Fondo Investimenti Toscana. Vedi FAQ 115.

Laddove necessaria, la perizia tecnica può costituire costo ammissibile nell'ambito della categoria "spese per capitale circolante", ai sensi dell'art. 15, comma 5 del DPR n. 22/2018. Vedi FAQ 114ter.

Da saverio tani: Per investimenti inferiori a 300 mila euro la perizia ex lege non dovrebbe essere obbligatoria. Vedasi legge di bilancio 2020.

R. Vedi risposta precedente.

Da Francesco Bonari: Gli ultimi aggiornamenti normativi richiedono una perizia semplice per i beni superiori ai 300k€ per i beni industria 4.0

R. vedi le risposte precedenti.

Da Simone Centrone: Buonasera, in qualità di revisore legale, su altro bando analogo, mi viene richiesto come integrazione di timbrare su ogni foglio la perizia asseverata emessa in formato digitale e firmata con firma digitale. Mi sembra un adempimento che non ha molto senso. Possibile avere chiarimenti al riguardo?

R. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend).

Vedi FAQ 130.

RENDICONTAZIONE

Da Massimo: quando il progetto finanziato comprende unicamente l'acquisto di apparecchiature e la contabilità è limitata ad una fattura ed un bonifico, per il resoconto finale è comunque indispensabile il revisore ?

R. le spese ammissibili devono obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39.

Da Martina: in rendicontazione finale necessito ugualmente del revisore contabile o anche in questo caso posso utilizzare la procedura semplificata?

R. Il ricorso al revisore legale è obbligatorio per la rendicontazione a saldo, mentre è facoltativa per la rendicontazione a titolo di SAL.

Da Ricci: se ho già concluso l'intervento posso richiedere subito il Saldo? ed ho obbligo di perizia?

R. Se, successivamente all'ammissione, l'impresa beneficiaria dispone già della documentazione di spesa e pagamento relativa al progetto ammesso, può presentare immediatamente la domanda di erogazione a saldo; vedi FAQ 112.

Per la rendicontazione a saldo il ricorso al revisore legale è obbligatorio.

Da Ricci: La data di scadenza del nostro progetto è il 31.12.2020. Dobbiamo rendicontare entro il 31 gennaio 2021?

R. i termini da rispettare (salvo proroghe a norma di Bando) sono:

- dodici mesi dalla data di consegna della PEC per l'ultimazione delle spese di progetto, cioè per l'emissione dell'ultima fattura relativa al progetto ammesso;
- trenta giorni dal termine per l'ultimazione del progetto per l'invio della rendicontazione a Sviluppo Toscana (PEC del beneficiario con cui si trasmette la dichiarazione di spesa generata attraverso la piattaforma di rendicontazione on line); entro il medesimo termine entro il quale deve essere inviata la rendicontazione di spesa si può provvedere al pagamento dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione (tenendo però presente che gli estremi del pagamento e la relativa scansione devono essere caricati sul sistema informativo on line). Vedi FAQ 112bis.

Da Maria Gabriella Costa: per la conferma d'ordine è sufficiente anche l'accettazione del preventivo con apposizione di firma, timbro e data oppure è necessaria la redazione di una lettera formale di conferma d'ordine?

R. La "conferma d'ordine" può assumere una qualsiasi delle forme correntemente in uso nella prassi commerciale, purché la stessa sia idonea a perfezionare un impegno giuridico tra le parti; l'accettazione del preventivo, con apposizione di data, timbro e firma risponde sicuramente a tali finalità. Vedi FAQ 3ter.

Da Maria Gabriella Costa: Nel caso di fattura di acquisto di un macchinario per un totale di 1000 € di cui 800 € di macchinario e 200 € di spese accessorie (elementi del macchinario stesso ma che per importo non sono inseribili nel libro cespiti, es. cavi di collegamento, etc), la fattura verrà annullata con apposizione del timbro per l'intero importo di 1000 €, ma le singole voci verranno contabilizzate in macrocategorie differenti, in immobilizzazioni materiali la prima e in capitale circolante la seconda?

R. L'imputazione dei costi accessori, non iscrivibili tra quelli ammortizzabili, nella voce "capitale circolante", vista comunque la loro funzionalità e pertinenza al progetto, è corretta. Vedi FAQ 53bis.

Da Simone Marchi: per la rendicontazione a SAL si può presentare una fattura parzialmente quietanzata: pensiamo all'acquisto di un grosso macchinario con fattura totale, ma pagata in fase di SAL solo per il 50% e pagamento entro il saldo?

R. soltanto a SAL; a saldo non è consentito dal regolamento comunitario, il FESR non può intervenire su una porzione di costo elementare: a saldo il costo elementare deve essere quietanzato.

Da Vittorio Rossi - Tv1: Le fatture in acconto, possono essere ammesse alla rendicontazione a SAL, senza avere ancora la fattura a saldo per conclusione lavori ?

R. Si conferma la possibilità di rendicontare fatture in acconto.

Da Giovanni Mossa Verre: Per chi ha già concluso l'investimento, poichè ha spese precedenti alla presentazione della domanda/assegnazione formale del contributo, deve rispettare l'obbligo dei 30 gg per rendicontare rispetto alla conclusione dell'investimento/data di concessione formale del contributo (4.12.2020 per quelle con lo scorrimento della graduatoria)?

R. Si conferma che i termini a disposizione per l'ultimazione e la rendicontazione dei progetti sono gli stessi per tutti i beneficiari (dodici mesi dalla ricezione della PEC di ammissione).

Da Francesca: se l'investimento è già realizzato è necessario rendicontare il progetto entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC?

R. Vedi risposta precedente.

Da Laura: se il progetto è già terminato al momento della ricezione della pec si potrebbe già rendicontare o bisogna aspettare i 30 giorni?

R. Se, successivamente all'ammissione, l'impresa beneficiaria dispone già della documentazione di spesa e pagamento relativa al progetto ammesso, può presentare immediatamente la domanda di erogazione a saldo; vedi FAQ 112.

Da Nassi Antonella: Se l'investimento è terminato alla data di ricezione della PEC, quali sono i tempi per la rendicontazione?

R. Vedi risposte precedenti.

Da Gianluca: Nell'allegato 8 "Dichiarazione cedolini digitali" quali dati devono essere indicati? Cosa si intende per imponibile? Equivale al netto busta o al totale competenze escludendo f24, premi ecc?

R. I costi del personale non sono ammissibili. Il modello non è attinente al Bando.

Da michele.conversi: A livello di investimenti in beni strumentali, vale il concetto di cespite come per l'iper ammortamento? Posso rendicontare il bene+oneri accessori? anche in fatture diverse?

R. Fermo restando che il trattamento contabile delle spese di progetto deve seguire, ai fini dell'ammissione a contributo, regole diverse dai vigenti principi contabili OIC, si ricorda che il paragrafo 3.3 delle Linee Guida prevede espressamente la possibilità di imputare al costo del cespite gli oneri accessori quali trasporto, installazione, collaudo e simili.

Da Marco: Le fatture ricevute da imprese in regime dei minimi (quindi non transanti nel sistema SDI) come devono essere rendicontate?

R. Annullando con inchiostro indelebile l'originale cartaceo, da conservare in contabilità ed esibire in caso di eventuali controlli in loco, da scansionare ed inserire sulla piattaforma SIUF.

SPESE AMMISSIBILI

Da francesca: è possibile rendicontare la manutenzione di strumenti già presenti in sede e quindi non nuovi?

R. La manutenzione degli impianti aziendali finalizzata alla continuità o alla ripresa dell'attività produttiva può rientrare tra le spese per il capitale circolante

Da Maria Gabriella Costa: Nel caso di manutenzione straordinaria di un tetto, tra le cui voci da preventivo della ditta esecutrice c'è anche lo smontaggio ed il montaggio della precedente copertura, tali voci di spesa essendo ricomprese in tutto il lavoro di manutenzione, sono ammissibili?

R. Vedi FAQ 35bis: "l'imputazione dei costi accessori al progetto agevolato è legata al trattamento contabile degli stessi, in applicazione dei vigenti principi contabili OIC: se tali voci saranno imputate ad incremento del costo dell'immobile, potranno confluire nella categoria "interventi sugli immobili", diversamente dovranno essere imputate al "capitale circolante" (soggetto al limite del 30%)".

Da Massimo: nell'acquisto di beni Industria 4.0 che siano inferiori a 500mila € la dichiarazione di interconnessione è una autocertificazione del LR nel caso della Sabatini - è così anche per questo bando?

R. Sì, vedi FAQ 115.

Da Mirco Manciulli: la dsan vale anche per spese anti.covid?

R. Se si intende la Dichiarazione per l'annullamento delle fatture, emesse prima dell'ammissione a finanziamento, la risposta è affermativa.

Da Federico Sebastiani: E' stato definito un elenco di quelle spese che sono considerate "capitale circolante"?

R. Si veda il paragrafo 3.7 delle Linee Guida

Da Gianni Paoli: So che il dott. Cherchi ha già risposto in maniera molto esauriente (anche sulla FAQ n. 55 ter), ma un mio cliente che è un'impresa di autonoleggi, si trova molto in difficoltà a causa del fatto che le automobili, che costituiscono "attrezzature indispensabili per svolgere l'attività", non vengono considerate attrezzature ma "mezzi mobili" e quindi non ammesse.

R. Le disposizioni del Bando, derivanti dalla Deliberazione di G.R.T. n. 1153 del 03/08/2020, non permettono interpretazioni diverse da quanto indicato alla FAQ 53ter.

Da Claudio Cecconi: per le locazioni possono essere ammessi a contributo i canoni di soli 3 mesi della sede della Società nella quale sono realizzati gli investimenti ancorché il progetto duri più a lungo (sono sufficienti a intercettare il valore di costo ammissibile (30% del totale progetto)?

R. Nessun limite del genere è contenuto nel Bando e nelle Linee guida, fermo restando il quadro economico ammesso a contributo (salvo rettifica dello stesso mediante variante formale).

TEMPISTICHE

Da Elisabetta M: quali sono i tempi di erogazione in caso di richiesta di anticipo?

R. L'erogazione dell'anticipo necessita dei tempi tecnici per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando e la ricezione, da parte della Direzione Generale del soggetto garante, dell'attestazione di validità della polizza fidejussoria.

Da fsugln: Quali sono le tempistiche di erogazione per richiesta SAL semplificata?

R. La liquidazione di un importo in acconto fino al 70% del contributo richiesto a titolo di SAL è immediata fatte salve le verifiche di legge in tema di regolarità contributiva.

Vedi paragrafo 8.1 del Bando e paragrafo 5.3 delle Linee Guida sulla rendicontazione.

TERMINI

Da edoardo cucchiarelli : Ancora non mi è chiaro il termine dei 30 giorni da quando decorre, dalla data disposizione AU n.91 del 4/12 o la 82 del 23/10?

R. Il termine decorre dalla data della consegna della PEC di comunicazione dell'ammissione a finanziamento. Vedi FAQ 2.

Da Leonardo: Il termine di 30 giorni si legge che è ordinatorio, ma anche nella comunicazione di Sviluppo Toscana si legge che il progetto deve iniziare nei 30 giorni successivi. Questi devono essere rispettati?

R. Il bando non prevede una sanzione, solo un obbligo. Si ritiene che, nel caso di ritardo, questo debba essere evidenziato e motivato nella relazione finale di progetto. Tale obbligo è chiaramente a tutela dei non finanziati e della velocizzazione della spesa. Vedi FAQ 12.

Da Simone Marchi: chiedo cosa significhi che il termine dei 30 gg per inizio investimento è ordinatorio. Cosa succede se l'investimento viene avviato dopo 30gg dalla PEC?

R. Vedi risposta precedente.

da francesca: termine ordinatorio, quindi ...? ordinatorio è diverso da perentorio, non ci sarebbe revoca contributo, giusto?

R. Vedi risposte precedenti.

Da 39331: per i 30 giorni che cosa significa ordinatorio? se non viene rispettato cosa succede? infatti è ordinatorio non perentorio quindi non incorre nella revoca, quindi che succede se l'investimento non viene avviato entro 30 giorni?

R. Vedi risposte precedenti.

Da stefano: nelle comunicazioni di concessione è riportato quanto stabilito al paragrafo 3.3 del bando ovvero i progetti d'investimento, qualora non già interamente realizzati, dovranno essere avviati entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. Questo termine è perentorio ?

R. Vedi risposte precedenti.

Da rossi carlo: se l'azienda non inizia l'investimento nei 30 giorni dopo l'arrivo della pec sarà esclusa oppure no? sulle faq c'è scritto che non è obbligatorio

R. Vedi risposte precedenti.

Da mario: se il progetto viene fatto per ristrutturazione l'avvio entro 30 giorni è materialmente impossibile.

R. Vedi risposte precedenti.

Da Elisabetta M: cosa significa che il progetto debba essere avviato entro 30 gg dalla ricezione della PEC? oggettivamente, quale documentazione deve essere portata a dimostrazione di tale avvio? ad esempio, è necessario che almeno una fattura debba essere emessa entro i primi 30 gg? o basta produrre un contratto stipulato entro i primi 30 gg?

R. L'avvio del progetto è disciplinato, nei dettagli, dal paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, in base al quale fa fede l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante riferita ad una spesa ammissibile (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili). Vedi FAQ 1.

Da Francesco Bonari: Se il progetto ha spese precedenti la comunicazione PEC si considera automaticamente rispettato il termine dei 30 giorni?

R. Sì certo, la data di avvio effettiva del progetto sarà riferita al primo impegno giuridico assunto (non antecedentemente al 01/02/2020); se ci sono spese antecedenti l'ammissione a contributo, si deve far riferimento agli impegni giuridici di queste ultime.

Da alessia: Se ci sono spese già sostenute e altre da sostenere, il termine di 30 giorni deve comunque essere rispettato?

R. Vedi risposta precedente.

Da Carla Formentini: La proroga straordinaria deve essere richiesta entro il 31/01/21 o comunque può essere richiesta entro la fine progetto?

R. Il termine per la richiesta di proroga straordinaria è quello indicato nel quesito, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza ed in presenza di provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.

Da Massimo: qual'è la data di termine investimento? il collaudo dell'apparecchiatura? la fattura di acquisto? l'ultima scadenza di pagamento della fattura?

R. L'intervento si conclude con l'emissione dell'ultima fattura di progetto, mentre il pagamento relativo può avvenire entro il termine di invio della rendicontazione di spesa (trenta giorni successivi all'ultimazione). Si tenga presente, al riguardo, che la documentazione di pagamento deve essere caricata sulla piattaforma on line prima della chiusura telematica della procedura di rendicontazione. Vedi FAQ 13bis.

Da angela borghini: abbiamo ricevuto la PEC ieri. Il progetto è avviato a decorrere da 1.02.2020, entro quando deve essere inviata la PEC di risposta? inizialmente avevamo previsto la conclusione per la data del 23.10.2021 pensando ad una pausa collegata al COVID; possiamo essendo il ns. un progetto di 12 mesi ridefinire la data?

R. Dopo la formale ammissione il progetto viene profilato sulla piattaforma di rendicontazione.

Le date effettive di avvio a realizzazione possono (devono) essere comunicate all'atto del primo accesso alla piattaforma di rendicontazione; prima di qualsiasi richiesta di erogazione, infatti, è richiesto di aggiornare il cronoprogramma di attuazione e gli indicatori di realizzazione.

Vedi FAQ 13ter.

TIROCINIO

Da Francesca: se l'investimento è già stato realizzato e il progetto concluso il tirocinio è comunque obbligatorio?

R. Sì, vedi FAQ 193bis

Da m.porro: Nell'ipotesi in cui si richieda un contributo superiore a 100.000 € l'azienda deve anche attivare un tirocinio. La domanda è se l'obbligo di tirocinio decade se si presenta una variante al progetto riducendo l'importo del contributo sotto i 100.000 €?

R. Sì, vedi FAQ 189bis e 189ter.

Da alessia: quando si parla di obbligo di tirocinio si fa riferimento solo al CONTRIBUTO superiore a 100.000? Corretto?

R. L'obbligo di attivazione di tirocinio non curriculare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017) è riferito ai contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro.

Da Francesca: l'attivazione del tirocinio può essere fatta a qualsiasi momento o c'è una scadenza?

R. L'obbligo di tirocinio deve essere assolto successivamente all'assegnazione del contributo regionale e fino all'erogazione della rata di saldo; vedi FAQ 186 e ss.

Da stefano: vanno inseriti specifici riferimenti al Bando e/o progetto finanziato nel piano formativo del tirocinio?

R. Il progetto formativo dovrà fare espresso riferimento al progetto di investimento agevolato, vedi FAQ 192ter.

Da Ricci: Se nelle more dell'approvazione del progetto abbiamo attivato un Tirocinio non previsto possiamo richiedere un contributo aggiuntivo?

R. Non è previsto un contributo aggiuntivo per l'attivazione di tirocinio, vedi art. 6.1 del Bando che al punto 13 lett. H ultima riga recita: *"i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale"*.

Da Andrea Braschi: Qualche precisazione sull'obbligo di attivazione dei tirocini?

R. Vedi Linee Guida paragrafo 7.1

Da Martina: potreste spiegarmi che cosa intendete per "tirocinio"?

R. Vedi Linee Guida paragrafo 7.1; la DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017) indica l'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo nel periodo di realizzazione dell'attività stessa; per la definizione di "tirocinio non curriculare" si deve fare riferimento alla normativa generale.

VARIAZIONI

Da Stefano Peruzzi: MODIFICHE AL PIANO INVESTIMENTI - I tempi ristretti tra la pubblicazione del bando e l'invio dei documenti non hanno consentito in alcuni casi la massima cura nella predisposizione dei piani di investimento, in particolare per quanto riguarda i criteri di premialità. Fermo restando che l'importo del contributo accolto non può essere incrementato, ritenete possibile a seguito di comunicazione di variazione del piano investimenti, che siano inseriti anche eventuali criteri di premialità, in particolare incremento occupazionale ed investimenti classificabili nell'ambito di Impresa 4.0?

R. L'eventuale modifica dei parametri di ammissione è di competenza del Responsabile di Attività regionale e del Responsabile della Gestione di Sviluppo Toscana.

Da Mirco Manciuilli: In caso di variazione del piano occorre comunque rispettare i vincoli di bando (es. 30% per capitale circolante?)

R. Sì, certamente; i vincoli di Bando relativi all'incidenza massima che alcune categorie di costo possono avere rispetto al piano finanziario (capitale circolante, progettazione) devono essere comunque rispettati.

Da Isabella Gilli: un'impresa beneficiaria con già sede operativa in Regione Toscana sta ampliando la propria produzione ed ha presentato domanda per l'acquisto di nuovi macchinari che saranno installati presso una nuova sede operativa sempre in Regione Toscana. Si chiede se la nuova sede operativa deve risultare in visura alla data di avvio del progetto oppure se per l'avvio del progetto è sufficiente l'ordine dei nuovi macchinari, con successiva presentazione di una variazione di progetto per il cambiamento della sede tra qualche mese. In domanda come sede di realizzazione del progetto è stato indicato "da definire".

R. Nulla osta all'avvio del progetto (con acquisito e consegna di macchinari) presso la sede attuale con successiva istanza di variazione della sede (vedi FAQ 210bis); al riguardo si precisa che la sede di progetto può essere variata e con essa i contenuti (formulando istanza di variante economica, possibile una sola volta nell'arco di realizzazione del progetto), ma non possono esserci due sedi, l'intervento finanziato riguarda la sede legale o la sede operativa.

Da angela borghini: la ns. società ha più strutture e alcuni interventi non sono previsti per il luogo indicato come ubicazione dell'investimento, dobbiamo fare una integrazione?

R. Vedi risposta precedente.

Da edoardo cucchiarelli: quali sono le modalità di richiesta di variazione del piano finanziario? c'è una mail o una pec? c'è una modulistica specifica?

R. Le variazioni del piano finanziario sono disciplinate dal paragrafo 7.2 A) del Bando. Non è necessario che la richiesta sia presentata prima della esecuzione della spesa variata, fermo restando che soltanto dopo la valutazione positiva dell'istanza potrà essere effettivamente considerata ammissibile al contributo la spesa variata.

La richiesta di variazione del piano finanziario deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con oggetto "istanza di variante - riapertura piattaforma", chiedendo la riapertura piattaforma di domanda.

Le variazioni del piano finanziario possono essere richieste una sola volta entro la data di scadenza del progetto (paragrafo 7.2.A del Bando). Vedi FAQ 196 e seguenti.

Da Michela Magnolfi: Per chi ha inserito come data inizio investimento 1/12/2020 ma in realtà l'investimento è partito in data 1/2/2020 basta fare la variazione all'atto della rendicontazione del cronoprogramma, oppure va già fatto una email di variazione del cronoprogramma come specificato nelle FAQ?

R. La data eventualmente indicata in domanda non risulta vincolante ai fini dell'effettiva rendicontazione dei costi sostenuti. L'impresa beneficiaria dovrà aggiornare il cronoprogramma effettivo di attuazione all'atto del primo accesso alla piattaforma di rendicontazione (<https://siuf.sviluppo.toscana.it/>). Vedi FAQ 13

Da Claudia Masi: in caso di cessione d'azienda, la nuova azienda beneficiaria effettuerà la variante del soggetto beneficiario che si assumerà tutti gli obblighi. Come funziona per le fatture già emesse?

R. L'eventuale cessione di ramo d'azienda è disciplinata dal paragrafo 7.5 A del bando. La disciplina generale relativa alle variazioni del soggetto beneficiario è contenuta ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Bando.

Le linee guida operative per le varianti saranno pubblicate prossimamente; in ogni caso, ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

asa-regimidaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con oggetto "Bando Fondo Investimenti Toscana Azione 3.1.1.a3-a - riapertura piattaforma - CUP PROGETTO - DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO - TIPOLOGIA VARIANTE RICHIESTA, chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Nel caso specifico di cessione di ramo di azienda, l'atto di trasferimento del ramo d'azienda dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Vedi FAQ 211ter.

Da Sara Mannelli: Se il beneficiario decide di cedere un ramo d'azienda ad una newco, i costi sostenuti dal beneficiario iniziale dopo il 01/02/2020, ma prima della cessione del ramo di azienda come possono essere rendicontate? il calcolo del mantenimento del livello occupazionale su che basi viene effettuato?

R. Vedi risposta precedente e FAQ 211ter. Per il mantenimento occupazionale si dovranno verificare i dati concreti nella specifica fattispecie.

Da Andrea Braschi: E' possibile attivare la voce di spesa del capitale circolante se non prevista nel ped presentato?

R. Le variazioni del piano finanziario, fermo restando il contributo massimo già concesso ed il rispetto degli eventuali massimali (%) previsti dal bando per alcune categorie di spesa (progettazione, capitale circolante), nonché i limiti di cui al paragrafo 3.2 del Bando, non hanno limitazioni nella rimodulazione delle voci di spesa tra categorie. Vedi FAQ 197.

Da Le Mar Srl: il beneficiario del contributo ha sede in Toscana, ma l'unità locale destinataria dell'intervento del progetto è diversa dalla sede legale; si chiede se l'iscrizione in CCIAA dell'unità locale deve avvenire prima dell'avvio del progetto.

R. La sede di cui trattasi deve sicuramente risultare attiva al momento della rendicontazione e garantire il rispetto degli obblighi di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e tutti gli obblighi di cui al paragrafo 6.1 del Bando, come verificabili anche in sede di eventuale controllo in loco. Vedi FAQ 209.

Da Ilaria: Nell'ipotesi di apertura nuova sede locale (sempre su territorio regionale) Posso in variazione del progetto, modificare la sede dell'intervento? Questa deve essere comunque iscritta nella visura camerale alla data di presentazione della variazione o deve esser già registrata in fase di domanda?

R. L'impresa beneficiaria deve presentare formale istanza di variazione anagrafica. In particolare, l'impresa deve comunicare a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato il progetto, allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede. Vedi FAQ 209.

Da alessia: Se trattasi di mezzo mobile sostituito con altro mezzo è possibile considerarla una specificità?

R. Ogni variazione di progetto che non modifichi la categoria di costo ammissibile originaria non è soggetta a comunicazione formale, ma soltanto a menzione nella relazione finale di progetto da allegare alla rendicontazione di spesa, precisando contenuti e motivi della modifica.

Vedi FAQ 199quater.